

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2062

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORRENTI, CESETTI, FINOCCHIARO FIDELBO,
COLAIANNI, DE SIMONE, IMPOSIMATO, SENESE**

Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme
in materia di esercizio della professione forense

Presentata il 21 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mutamento delle funzioni degli esercenti la professione forense conseguente al cambiamento dei tempi e, soprattutto, il Mercato unico europeo, impongono una modifica normativa di carattere essenzialmente terminologico: l'abolizione della distinzione tra procuratore legale e avvocato.

Le ultime innovazioni normative che hanno consentito ai procuratori legali l'esercizio della loro professione anche innanzi alle corti di appello (si veda, ad esempio, la legge 30 luglio 1984, n. 399), hanno infatti relegato la distinzione tra avvocato e procuratore al solo ambito territoriale e tariffario.

Con l'entrata in vigore del Mercato unico europeo, con il conseguente riconoscimento del libero esercizio dell'attività

professionale in tutti i Paesi membri e l'intercambiabilità tra gli stessi, si potrebbe verificare che un esercente la professione legale di un qualunque Paese europeo potrebbe esercitare in Italia e viceversa. Cosicché, per paradosso, un procuratore legale iscritto a Roma potrebbe, per esempio, esercitare a Bruxelles ma non a Milano. Inoltre, la figura del procuratore legale non è presente in altri ordinamenti comunitari, con conseguente confusione del ruolo stesso.

Le distinzioni terminologiche presenti nei principali ordinamenti europei non fanno differenze in base alle corti, ma solo tra chi può avviare la tutela giurisdizionale e chi può fungere da mero consulente.

La presente proposta di legge non intende pertanto apportare alcun muta-

mento all'attuale normativa ma solo razionalizzare il sistema, coordinandolo con la normativa europea in vigore.

Per quanto riguarda il riferimento tariffario, riteniamo che il mercato stesso finisca per livellare le competenze professionali, visto che certamente un giovane professionista, al fine di procacciarsi clienti, applicherà i minimi tariffari.

Questo testo legislativo, infine, non modifica neppure l'anzianità di diritto necessaria per l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni superiori, che si prevede rimanga a quattordici anni dalla data del superamento dell'esame di Stato, fatta salva l'eventuale anticipazione dopo il superamento dello specifico esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.

ART. 2.

1. L'iscrizione all'albo degli avvocati si consegue mediante il superamento degli esami di Stato di cui alla legge 20 aprile 1989, n. 142, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto.

ART. 3.

1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati tenuto dal consiglio dell'ordine al quale sono iscritti.

2. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori.

ART. 4.

1. Ogni riferimento contenuto in disposizioni legislative vigenti relativo alla professione di procuratore legale si intende riportato alla professione di avvocato.

ART. 5.

1. L'iscrizione all'albo speciale dei casazionisti e degli esercenti innanzi alle giurisdizioni superiori si consegue con il superamento del relativo esame o, di diritto, dopo quattordici anni di effettivo esercizio della professione a far data dalla prima iscrizione all'albo degli avvocati.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali o a quello degli avvocati, il termine di cui al comma 1 si intende coincidente con quello della prima iscrizione all'albo dei procuratori legali.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.